

REGOLAMENTO (CEE) N. 1110/81 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari ⁽²⁾,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, ripristina la riscossione dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in questione;

considerando che per le casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a

1 000 000 di ECU; che in data 22 aprile 1981 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti, originari di Hong Kong, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione; che la Francia ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 2 maggio 1981, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
91.09	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 114.

⁽²⁾ GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.